

## DIRETTIVA 93/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che la congestione del traffico aereo provoca attualmente gravi difficoltà per i trasporti aerei in Europa;

considerando che fino ad ora i sistemi di gestione sono stati sviluppati e realizzati in conformità delle disposizioni dell'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) che autorizzano un'interpretazione nazionale o locale;

considerando che la definizione e l'introduzione di norme comunitarie rappresentano un'impostazione capace di rispondere efficacemente alle esigenze di gestione del traffico aereo generale, poiché la situazione attuale derivante dall'impiego di sistemi nazionali o locali ha generato incompatibilità tecniche e operative che penalizzano il trasferimento dei voli controllati tra organismi di controllo ubicati nei diversi Stati membri;

considerando che occorre rammentare l'importante lavoro intrapreso dalla conferenza europea per l'aviazione civile

(CEAC) e da Eurocontrol nel campo della gestione del traffico aereo e le conclusioni dei ministri CEAC in materia adottate nell'aprile 1990 e nel marzo 1992;

considerando che è necessario realizzare un'integrazione a livello funzionale per porre rimedio a breve termine ai problemi di congestione e migliorare la fluidità del traffico;

considerando che l'adesione di tutti gli Stati membri alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea agevolerebbe il processo di armonizzazione e di integrazione;

considerando che, ai sensi della risoluzione 89/C 189/02<sup>(4)</sup>, il processo di adesione di tutti gli Stati membri quali parti contraenti della convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea risulterebbe agevolato se gli Stati membri che sono già parti contraenti di detta convenzione si adoprassero, in sede di Eurocontrol, per adottare, ove necessario, misure che facilitino detta adesione;

considerando che le specifiche tecniche adottate da Eurocontrol sono sviluppate in conformità delle norme e delle pratiche raccomandate dall'ICAO;

considerando che è opportuno abilitare la Commissione assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri, in conformità della procedura adottata con la decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(5)</sup>, a rendere obbligatorie a livello comunitario talune Norme Eurocontrol;<sup>(1)</sup> GU n. C 244 del 23. 9. 1992, pag. 16.<sup>(2)</sup> Parere reso il 25 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. C 189 del 26. 7. 1989, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 8.